

SCHEMA DI CONTRATTO
DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
DEL DIRETTORE
DELL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE – ASR
ABRUZZO



**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA SANITARIA REGIONALE – ASR ABRUZZO**

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno _____, in _____

TRA

il Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in via Leonardo da Vinci n. 6, L'Aquila, il quale interviene ed agisce in rappresentanza della Regione Abruzzo (C.F. 80003170661)

E

il Dott. _____, nato a _____ il _____, residente in Via _____ n. _____, _____ (cap _____), C.F. _____ di seguito anche indicato, per brevità, come "Direttore"

PREMESSO CHE:

- l'art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni disciplina la figura del Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale, stabilendo, tra l'altro, i criteri per la sua nomina;
- la Giunta Regionale d'Abruzzo, con deliberazione n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni ha nominato il Dott. _____ Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo (di seguito anche indicata, per brevità, come "Agenzia");
- il Dott. _____ ha comunicato l'accettazione dell'incarico conferitogli, con nota acquisita al prot. _____ del _____;
- l'incarico ha la durata di anni 3 (tre), a decorrere dal _____, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della L.R. n. 27/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in caso di dimissioni anticipate, è fatto obbligo al Direttore dell'Agenzia di darne comunicazione al Presidente della Giunta Regionale con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, a mezzo di lettera raccomandata A/R;
- per quanto stabilito dal citato art. 25 della L.R. 6/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, al Direttore dell'Agenzia è corrisposto lo stesso trattamento economico attribuito al Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, una parte variabile della quale, pari al 30 per cento, è correlata ai risultati raggiunti appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di gestione di cui all'art. 8 della L.R. 24 marzo 2009, n.4;

TANTO PREMESSO,

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il Dott. _____, quale Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale – ASR Abruzzo (di seguito indicata, per brevità, come “Agenzia”), si obbliga a svolgere le funzioni previste e stabilite dall'art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni per l'intera durata del presente contratto, fissata in anni 3 (tre) a decorrere dal _____, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Il Direttore esercita tutti i poteri di gestione dell'Agenzia e ne assume la rappresentanza.

Ai fini della durata del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, della L.R. n. 27/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

Il Direttore dell'Agenzia si impegna ad ispirare la propria azione al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto dei principi generali stabiliti dal quadro normativo nazionale e regionale, con particolare riferimento a quelli connessi con i compiti assegnati all'Agenzia, definiti dal citato art. 25 della L.R. 6/2009, testo vigente.

Il Direttore risponde alla Giunta Regionale della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, nonché del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa.

Il Direttore è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relativi a provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura o a notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragioni connesse all'esercizio delle proprie funzioni, quando da ciò possa derivare danno per l'Agenzia o per la Regione Abruzzo, ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.

Articolo 3

Il Direttore invia al Componente la Giunta preposto alla Sanità, ove previsto, alla Giunta Regionale, le relazioni periodiche, i rapporti e la documentazione, anche contabile, come stabilito dal citato art. 25 della L.R. 6/2009, testo vigente.

Il Componente la Giunta competente per materia, nel caso in cui riscontri gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ente ed alle direttive della Giunta regionale, per quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 24 marzo 2009, n.4, propone a quest'ultima la revoca del Direttore dell'Agenzia; la Giunta dispone con provvedimento motivato la revoca, dandone comunicazione al Consiglio Regionale nella prima seduta utile.

Articolo 4

In caso di dimissioni anticipate dall'incarico, è fatto obbligo al Direttore dell'Agenzia di darne comunicazione al Presidente della Giunta Regionale, con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, a mezzo di lettera raccomandata A/R.

Articolo 5

Al Direttore, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è corrisposto lo stesso trattamento economico attribuito al Direttore del Dipartimento Sanità.

Una parte variabile del riferito compenso, pari al 30 per cento dello stesso, è correlata ai risultati raggiunti appositamente valutati dagli organi preposti al controllo di gestione di cui all'art. 8 della L.R. 24 marzo 2009, n.4.

Il compenso sopra specificato è comprensivo anche delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'Agenzia.

Spetta altresì al Direttore il rimborso delle spese generali di viaggio, vitto e alloggio, effettivamente sostenute e documentate, per lo svolgimento fuori sede delle attività istituzionali.

Articolo 6

Per quanto non previsto dal presente Contratto, si applica quanto disposto dall'art. 25 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, e dagli artt. 2230 e ss. del Codice Civile, nonché le ulteriori disposizioni ivi richiamate.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
della Giunta Regionale d'Abruzzo

Il Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale
ASR Abruzzo

_____, li _____